

(N. 492)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1949

Aumento del contributo dello Stato
a favore dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto 8 ottobre 1925, venne istituito, a termini dell'articolo 10 del regio decreto 14 maggio 1925, n. 830, l'Ente Nazionale per le piccole industrie, a cui favore con regio decreto legge 13 agosto 1926, n. 1490 venne stanziato un contributo annuo da parte dello Stato di lire 2.200.000.

Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, n. 1029, tale contributo venne elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1946-47 a lire 8.000.000.

Tale fondo è stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'incremento dell'Artigianato e della piccola industria e con esso si provvede sia al funzionamento dell'Ente suddetto, sia per dare impulso a varie altre iniziative intese al miglioramento qualitativo dei prodotti artigiani e a stimolarne lo smercio in Italia e all'estero.

Il fondo stesso che non corrisponde neppure al quadruplo del contributo prebellico, si è dimostrato attualmente del tutto insufficiente per gli scopi a cui è destinato, per cui

si rende necessario provvedere ad un congruo aumento. Col provvedimento in esame, infatti, tale contributo viene elevato a lire 110.000.000.

Di tale importo lire 60 milioni vengono assegnati all'E. N. A. P. I. predetto, lire 15 milioni alla Mostra-Mercato nazionale dell'artigianato di Firenze, che costituisce la principale rassegna dei prodotti artigiani e lire 35 milioni ad altre iniziative dirette all'incremento del settore artigiano e piccolo-industriale.

L'adeguamento vien fatto decorrere dal corrente esercizio finanziario per dare la possibilità agli enti, cui i contributi sono destinati, di far fronte alle loro necessità finanziarie, che sono improrogabili.

Con tale adeguamento e con le altre provvidenze adottate a favore dell'artigianato nel campo creditizio e commerciale, con la costituzione della Cassa per il Credito alle imprese artigiane e della Compagnia nazionale artigiana, si possono trarre favorevoli auspici, perchè il settore artigiano possa riprendere nell'attività produttiva del Paese il posto degno della sua tradizione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, e per la concessione di sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e delle piccole industrie, concesso con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, n. 1029, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-1949, a lire 110.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, è ripartito come segue:

1° lire 60.000.000, quale contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le Piccole industrie, con sede in Roma;

2° lire 15.000.000 per contributo all'Ente autonomo « Mostra-Mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze;

3° lire 35.000.000 per le spese da erogarsi per sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e delle piccole industrie e a favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche, a mostre e convegni di carattere artigiano.

Art. 3.

Alla maggiore spesa di lire 102.000.000 per l'esercizio finanziario 1948-1949 derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con le maggiori entrate risultanti dal quinto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1948-1949.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1948-1949 le variazioni dipendenti dalla esecuzione della presente legge.